DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1166 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione

[notificata con il numero C(2019) 4604]

(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 della Commissione ([2]) relativa all'autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003, Monsanto Europe SA/N.V., Belgio, è il rappresentante nell'Unione di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti. I contitolari di tale autorizzazione sono Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, e KWS SAAT SE, con sede in Germania.

(2) Con lettera del 27 agosto 2018 la Commissione è stata informata del fatto che Monsanto Europe SA/N.V., rappresentante nell'Unione di Monsanto Company per tale autorizzazione, aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BVBA, Belgio. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha informato Bayer Agriculture BVBA che le autorizzazioni in questione avrebbero dovuto essere modificate di conseguenza.

(3) Il 14 febbraio 2019 KWS SAAT SE, Germania, ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del rappresentante.

(4) Ai fini dell'attuazione della modifica richiesta è necessario modificare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1113.

(5) Le modifiche proposte della decisione di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 è così modificata:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer BVBA, Belgio.»;

2) all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.»;

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 della Commissione, del 3 agosto 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 32).